

Domanda di risoluzione del contratto di affitto in deroga per inadempimento in applicazione della clausola risolutiva espressa

Trib. Cagliari, Sez. spec. agr. 26 gennaio 2026, n. 185 - Piana, pres., Fa., est. - Ci. Ma. Ri. Ni. (avv. Massenti) c. Er. Pi. (avv.ti Manurritta e Figus).

Contratti agrari - Affitto - Contratto in deroga ex art. 45, legge n. 203/92 - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento in applicazione della clausola risolutiva espressa.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 22.5.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, Ci. Ma. Ri. Ni. ha esposto quanto segue:
a. quale successore mortis causa di An. Ba., essa ricorrente era divenuta proprietaria di diversi immobili siti a Iglesias, loc. S'Arriali, in particolare:

i. il terreno, dell'estensione complessiva di Ha 24.96.60, censito nel N.C.T. del suddetto Comune:

o al foglio (omissis), particella (omissis), seminativo Ha 02.81.50;

o al foglio (omissis):

- particella (omissis), seminativo, Ha 06.98.80;
- particella (omissis) pascolo arborato Ha 04.11.35;
- particella (omissis) porz. AA pascolo arborato Ha 00.11.00;
- particella (omissis) porz. AB seminativo Ha 03.78.00;
- particella (omissis) vigneto Ha 01.02.05;
- particella (omissis) porz. AA seminativo Ha 01.00.00;
- particella (omissis) porz. AB vigneto Ha 00.13.60;
- particella (omissis) porz. AA seminativo Ha 01.00.00;
- particella (omissis) porz. AB vigneto Ha 00.18.55;
- particella (omissis) seminativo Ha 00.69.90;
- particella (omissis) porz. AA seminativo Ha 01.00.00;
- particella (omissis) porz. AB vigneto Ha 00.18.55;
- particella (omissis) seminativo Ha 01.42.35;

ii. il fabbricato, insistente sul fondo sopra menzionato, censito nel N.C.E.U. al foglio D/16, particella (omissis), cat. A/3, classe 1, rendita catastale 226,21 euro, casa colonica. classe 3;

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 b. in virtù del contratto stipulato l'1.1.2018 (in deroga ex artt. 23 della Legge n. 11/1971 e 45 della Legge n. 203/1982), detti immobili erano stati affittati dalla de cuius ad Er. Pi., verso il canone annuo di 4.800,00 euro, da corrispondersi in quattro rate trimestrali anticipate da 1.200,00 euro ciascuna, con scadenze, rispettivamente, al 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno;

c. nel 2023 l'affittuario aveva iniziato a versare i canoni con scadenze trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) differenti da quelle pattuite e, a partire dalla scadenza del 30.9.2022, aveva pagato per ciascuna rata la minor somma di 267,00 euro, maturando la morosità complessiva di 6.531,00 euro;

d. con lettera raccomandata A/R del 23.1.2023 la locatrice aveva contestato l'inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 203/1982, dichiarando contestualmente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 del contratto d'affitto;

e. il conduttore non aveva partecipato al tentativo di conciliazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011;

f. a suo dire, il grave inadempimento del conduttore giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto, con condanna del convenuto al rilascio del fondo ed il pagamento dei canoni insoluti (oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo).

La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

“1) Pronunciare la risoluzione del contratto d'affitto tra Ni. Ci. Ma. Ri. e Pi.

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 Er. avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Iglesias, distinti in catasto terreni ai Fg. 411 particella 27 seminativo ha 02.81.50; Fg. (omissis) particelle 1 seminativo Ha 06.98.80; 143 pascolo arborato Ha 04.11.35; 3 porz. AA pascolo arborato Ha 00.11.00; 3 porz. AB seminativo Ha 03.78.00; 21 vigneto Ha 01.02.05; 29 porz. AA seminativo Ha 01.00.00; 29 porz. AB vigneto Ha 00.13.60; 23 porz. AA seminativo Ha 01.00.00; 23 porz. AB vigneto Ha 00.18.55; 30 seminativo Ha 00.69.90; 5 porz. AA seminativo Ha 01.00.00; 5 porz. AB vigneto Ha 00.18.55; 24 seminativo Ha 01.42.35 e catasto fabbricati al Fg. D/16



particella (omissis) cat. A/3, classe 1, rend. Euro 226,21, casa colonica. classe 3, per il grave inadempimento dell'affittuario descritto in premessa;

2) Per l'effetto dichiarare tenuto e condannare Pi. Er., in favore di Ni. Ci. Ma. Ri., al rilascio dei suddetti fondi e al pagamento dei canoni d'affitto scaduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi via via maturati dalla data delle singole scadenze annuali;

3) Col favore delle spese e degli accessori di legge”.

2. Con comparsa di risposta, depositata il 18.10.2024, Er. Pi. ha contestato la fondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, sostenendo quanto segue:

a. con testamenti pubblici del 14.5.2015, entrambi pubblicati il 5.8.2022, Pi. Ba. e Ma. Ba. avevano legato la proprietà degli immobili oggetto del contratto d'affitto dell'1.1.2018, in comunione e per quote uguali, a Pa. Pi. e Lu. Se., genitori di esso convenuto, il quale era stato contestualmente indicato come sostituito nell'ipotesi in cui i beneficiari non avessero potuto o voluto accettare il lascito;

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 b. con lettera raccomandata del 9.9.2022 esso convenuto aveva quindi comunicato alla Ni. che, in seguito alla vicenda successoria sopra illustrata, Pa. Pi. e Lu. Se. erano divenuti comproprietari degli immobili oggetto di causa (per le quote, rispettivamente di 10/18 e 4/18) e, pertanto, da tale momento avrebbe versato il canone in proporzione della quota di diritto dominicale di cui era titolare la medesima ricorrente (4/18), con conseguente diritto di percepire l'importo annuo complessivo di 1.066,00 euro, regolarmente corrisposto a quest'ultima con bonifici di 267,00 ciascuno, disposti in data 1.10.2022, 2.1.2023, 1.04.2023, 3.7.2023, 3.10.2023, 4.1.2024, 2.4.2024, 4.7.2024 e 1.10.2024;

c. esso convenuto non si era quindi reso inadempiente alle obbligazioni oggetto del contratto d'affitto.

3. In seguito a tre rinvii – gli ultimi due dovuti alla pendenza tra le parti di trattative volte alla definizione amichevole della controversia, non andate a buon fine – il Tribunale ha fissato l'udienza del 26.1.2026 per la discussione e la decisione.

4. Nell'udienza odierna del 26.1.2026 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi; previo ritiro in camera di consiglio, il Collegio ha quindi pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

5. La domanda dichiarativa di risoluzione formulata da Ci. Ma. Ri. Ni. deve essere accolta.

5.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.

5.2 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Tramite la clausola risolutiva espressa le parti individuano di comune accordo l'obbligazione o le obbligazioni il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto; essa attribuisce alla parte il diritto potestativo di risolvere il contratto in virtù della semplice dichiarazione di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte. Con la conseguenza che è precluso al giudice ogni accertamento sulla gravità dell'inadempimento, atteso che detta valutazione è stata operata ex ante dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale”, considerato peraltro come “oltre all'ovvia considerazione che un inadempimento deve verificarsi, occorre considerare che della clausola risolutiva espressa si può avvalere solo la parte che non è inadempiente. La pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide infatti sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, e non comporta deroghe al principio di buona fede, inteso quale lealtà e correttezza nella esecuzione del rapporto, alla luce del quale si valuta il comportamento delle parti (Cass. n. 20854/2014; Cass. n. 9356/2000; Cass. n. 11717/ 2002)”, non essendo quindi “preclusa anche nel caso della clausola risolutiva espressa la indagine sulla imputabilità del comportamento (Cass. n. 2553/2007) e in generale la rispondenza del comportamento dei contraenti al canone di buona fede.

L'agire dei contraenti va infatti valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sia con riferimento al comportamento del debitore (Cass. n. 23868/2015; Cass. n. 8282/2023)” (Cass. n. 23036/2025), valutazione comprensiva del contegno tenuto dall'affittuario nelle more del processo (Cass. n. 36494/2023).

5.3 Applicando i principi sopra riportati al caso in esame, il Collegio reputa sussistenti tutti i presupposti che giustificano l'invocata pronuncia di risoluzione di diritto, sui seguenti rilievi.

a. Occorre anzitutto osservare che il contratto d'affitto oggetto di causa (doc. 3 ricorso) è stato validamente stipulato in deroga alle previsioni contenute negli artt. 2 (durata), 3 (affitto particellare) e 4 (rinnovazione tacita) della Legge n. 203/1982, poiché nella relativa stipulazione i contraenti sono stati assistiti dai rispettivi rappresentanti sindacali di categoria, in osservanza del disposto dell'art. 45 della medesima normativa sui contratti agrari.

È quindi valida anche la previsione, contenuta nel capoverso dell'art. 5 del contratto d'affitto oggetto di causa (doc. 1 ricorso), in base alla quale “Il mancato pagamento dei canoni d'affitto entro novanta giorni dai termini di scadenza sopra

specificamente indicati costituirà in mora l'affittuario senza necessità di espressa diffida scritta e darà luogo alla risoluzione di diritto per colpa dell'affittuario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, rinunciando sin d'ora le parti al più lungo termine previsto dall'art. 5 della L. 203/1982 e porrà a carico dello stesso affittuario l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale, Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 nonché il correlato immediato rilascio degli immobili”.

Alla luce di un'interpretazione logica e secondo buona fede della suddetta clausola, l'espressione “mancato pagamento” non può ragionevolmente ritenersi riferita alla sola totale omissione di pagamento, estendendosi invero anche all'ipotesi di pagamenti parziali sensibilmente inferiori alla misura del canone pattuito.

b. Ciò chiarito, sussiste l'inadempimento oggetto della clausola in esame, poiché:

i. come condivisibilmente sostenuto dalla Corte di Cassazione, “Il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e dal conduttore è dunque valido ed efficace, cosicché la posizione del conduttore è posta al riparo da eventuali contrasti che dovessero insorgere tra i comproprietari in ordine alla gestione del bene comune, mentre il comproprietario non locatore, che sia a conoscenza dell'intenzione dell'altro comproprietario di addivenire alla stipula del contratto di locazione del bene comune, deve manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonera dal dover adempiere le obbligazioni assunte dal gestore, ma conserva comunque la facoltà di ratificare il contratto stipulato dal comproprietario locatore (in senso conforme, Cass., sez. 3, 10/10/2019, n. 25433; Cass., sez. 3, 10/09/2019, n. 22540; Cass., sez. 3, 09/04/2021, n. 9476)” (Cass. n. 20885/2023) e, in tale ultimo caso di ratifica, “in forza del combinato disposto degli articoli 2032 e 1705, secondo comma, c.c., conseguentemente esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota del canone Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa” (Cass. n. 25433/2019), diritto esercitabile nei confronti del conduttore “per il tempo successivo alla ratifica”, la quale “non necessita di formalità particolari, ben potendo essere espressa dalla domanda che, come nella specie, il comproprietario non locatore rivolga al conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, di vedersi attribuito il 50% dei canoni per il periodo successivo alla ratifica” (SS. UU. n. 11135/2012, principi esposti in materia di locazione, tuttavia, chiaramente estensibili ai rapporti d'affitto agrario);

ii. il contratto oggetto di causa è stato stipulato l'1.1.2018 tra l'affittuario Er. Pi. e la concedente An. Ba., quest'ultima deceduta in data (omissis), istituendo quale erede universale l'odierna ricorrente Ci. Ma. Ri. Ni. (come da testamento olografo dell'1.7.2006, pubblicato il 12.4.2022, doc. 1 ricorso);

iii. Er. Pi. ha rideterminato (a partire dal mese di ottobre 2022) da 4.800,00 euro a 1.066,00 euro annui il canone versato alla ricorrente, siccome proprietaria dei terreni affittati per la quota di 4/18, considerato che dei restanti 14/18 erano divenuti titolari i suoi genitori, Pa. Pi. e Lu. Se., in virtù dei legati ricevuti dai defunti Pi. Ba. e Ma. Ba. (documenti 2 e 4 comparsa di risposta), germani di An. Ba. e originari comproprietari dei fondi unitamente a quest'ultima;

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 iv. benché la ricorrente non abbia sollevato alcuna contestazione sulla sua qualità di mera comproprietaria di tali immobili per la quota di 4/18, tale situazione di comunione pro indiviso non legittimava comunque il convenuto-affittuario a ridurre unilateralmente l'importo del canone versato alla ricorrente, non avendo il Pi. allegato, né tantomeno documentato:

o che vi sia mai stata alcuna ratifica del contratto d'affitto oggetto di causa da parte dei suoi genitori – ed attuali comproprietari degli immobili oggetto di causa – Pa. Pi. e Lu. Se. (i de cuius Pi. Ba. e Ma. Ba. erano già deceduti all'epoca della stipulazione dell'accordo) o che questi ultimi abbiano agito in giudizio, nel contraddittorio con esso affittuario e l'attuale concedente, al fine di ottenere (a partire da tale momento) la propria quota dei canoni d'affitto;

o di avere comunque versato agli altri comproprietari le rispettive quote dei canoni, né tantomeno che questi gli abbiano rilasciato quietanze liberatorie per tali pagamenti;

v. permaneva quindi l'obbligazione in capo all'affittuario di versare interamente – ed in osservanza delle scadenze pattuite – le quattro rate trimestrali da 1.200,00 euro ciascuna in favore dell'odierna ricorrente (erede universale della concedente originaria An. Ba.), sulla cui condotta contrattuale nulla è stato eccepito dal medesimo convenuto;

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 c. per mere ragioni di esaustività, si osserva che l'inadempimento dell'affittuario sarebbe stato peraltro ritenuto sussistente anche in ipotesi di nullità dell'art. 5 del contratto d'affitto, sul rilievo che, già all'epoca dell'introduzione del giudizio, la morosità maturata dal medesimo convenuto era pari a 6.135,00 euro, ossia superiore all'importo (4.800,00 euro) del canone annuo pattuito, con conseguente integrazione del grave inadempimento tipizzato dall'art. 5 della Legge n. 203/1982;

d. deve quindi essere dichiarata la risoluzione di diritto del contratto d'affitto oggetto di causa, a far data dal 25.1.2023, momento in cui l'affittuario ha ricevuto la comunicazione della concedente di volersi avvalere della clausola ex art. 1456 c.c. 6. La risoluzione del contratto comporta il venir meno del titolo che legittimava l'affittuario a detenere gli immobili oggetto di causa, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio entro la fine dell'attuale annata agraria (10.11.2026), ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. 150/2011, disposizione prevalente sulla clausola negoziale (art. 5, comma 2) in virtù della quale la liberazione dei fondi avrebbe dovuto essere immediata.

7. La domanda di pagamento formulata dalla ricorrente deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono:

a. nell'atto introduttivo Ci. Ma. Ri. Ni. ha chiesto la condanna del convenuto al versamento dei “canoni d'affitto scaduti” (“oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi via via maturati dalla data delle singole scadenze

annuali”), ossia anche in relazione a quelli maturati successivamente all'inizio della causa (6.531,00 euro per capitale) e fino alla Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 presente decisione;

b. dal mese di settembre 2022 ad oggi sono maturate dieci rate trimestrali, per complessivi 12.000,00 euro di canoni dovuti, l'ultima delle quali relativa alla rata di dicembre 2025, ossia la mensilità in seguito alla quale è scaduto il termine di durata del contratto (otto anni, con decorrenza dall'1.1.2018);

c. riguardo alla somma dovuta alla ricorrente:

i. ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2011), sull'importo di 12.000,00 euro competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali:

o ordinari, con decorrenza dalle singole scadenze (30.9.2022, 31.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 30.9.2023, 31.12.2023, 31.3.2024, 30.6.2024, 30.9.2024, 31.12.2024, 31.3.2025, 30.6.2025, 30.9.2025, 31.12.2025) al 22.5.2024 (data di deposito del ricorso introduttivo);

o previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dal 22.5.2024;

ii. debbono essere detratti i pagamenti parziali effettuati da Er. Pi.

ante causam e nelle more del presente processo, con i bonifici bancari di 267,00 euro ciascuno, effettuati in data 1.10.2022, 2.1.2023, 1.04.2023, 3.7.2023, 3.10.2023, 4.1.2024, 2.4.2024, 4.7.2024 e 1.10.2024 (documenti da 7 a 15 della comparsa di risposta):

poiché l'affittuario ha indicato, quale causale dei bonifici “QUOTA

AFFITTO TERRENI LOC. S'ARRIALI”, non riferendoli ai singoli Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 trimestri, tali pagamenti seguono il criterio d'imputazione previsto dall'art. 1194 c.c., ossia prima agli interessi e poi al capitale;

8. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di Er. Pi., non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:

a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;

b. per la fase istruttoria, nella quale le parti non hanno prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli depositati a corredo dell'atto introduttivo, né hanno formulato istanze istruttorie;

c. per la fase decisionale, considerato che la causa viene decisa senza l'assegnazione di un termine per note conclusive, neppure chiesto dalle parti.

P.Q.M.

9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

a. dichiara risolto, a far data dal 25.1.2023, il contratto d'affitto agrario stipulato l'1.1.2018 tra la concedente An. Ba. (ivi rappresentata dall'amministratrice di sostegno Ma. Te. Ze., C.F. Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 (omissis)) e l'affittuario Er. Pi.;

b. condanna Er. Pi., a rilasciare in favore di Ci. Ma. Ri. Ni. gli immobili siti a Iglesias, loc. S'Arriali, censiti “in catasto terreni ai Fg. (omissis) particella (omissis) seminativo ha 02.81.50; Fg. (omissis) particelle 1 seminativo Ha 06.98.80; 143 pascolo arborato Ha 04.11.35; 3 porz. AA pascolo arborato Ha 00.11.00; 3 porz. AB seminativo Ha 03.78.00; 21 vigneto Ha 01.02.05; 29 porz.

AA seminativo Ha 01.00.00; 29 porz. AB vigneto Ha 00.13.60; 23 porz. AA

seminativo Ha 01.00.00; 23 porz. AB vigneto Ha 00.18.55; 30 seminativo Ha 00.69.90; 5 porz. AA seminativo Ha 01.00.00; 5 porz. AB vigneto Ha 00.18.55; 24 seminativo Ha 01.42.35 e catasto fabbricati al Fg. D/16 particella (omissis) cat. A/3, classe 1, rend. Euro 226,21, casa colonica. classe 3”, entro il 10.11.2026;

c. condanna Er. Pi. a pagare a Ci. Ma. Ri. Ni. 12.000,00 euro:

i. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalle singole scadenze (30.9.2022, 31.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 30.9.2023, 31.12.2023, 31.3.2024, 30.6.2024, 30.9.2024, 31.12.2024, 31.3.2025, 30.6.2025, 30.9.2025, 31.12.2025) al 22.5.2024 (data di deposito del ricorso introduttivo) ed a quelli previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dal 22.5.2024;

ii. detratti i pagamenti di 267,00 euro ciascuno, effettuati dal convenuto in data 1.10.2022, 2.1.2023, 1.04.2023, 3.7.2023, 3.10.2023, 4.1.2024, 2.4.2024, 4.7.2024 e 1.10.2024, da imputarsi prima agli interessi e poi al capitale (art. 1194 c.c.);

Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 d. condanna Er. Pi. a rimborsare a Ci. Ma. Ri. Ni. le spese processuali, così liquidate:

€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;

€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;

€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;

€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;

€ 118,50 per contributo unificato;

€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;

€ 2.684,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.1.2026 della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cagliari.

Il giudice estensore dott. Sa. Fa.

Il Presidente dott. Pa. Piana Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3149/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina
16

